

**TRIBUNALE DI BARI**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott.ssa Ernesta Tarantino,  
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del giorno 8.10.12;  
esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;

**PREMESSO**

Con ricorso depositato il 22.08.12 il ricorrente Maurantonio Angelo ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere la richiesta di tutela cautelare invocata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti della Apulia Supermercati s.r.l. e, in particolare, per sentir accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato con nota del 2.07.12, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; con condanna alle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha dedotto l'inammissibilità della domanda cautelare, nonché l'insussistenza del *fumus boni iuris e periculum in mora*, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

**OSSERVA**

La domanda cautelare va rigettata per difetto del *periculum in mora*.

In data 18.07.12, dunque in epoca antecedente rispetto alla proposizione del presente giudizio, è invero entrata in vigore la l. n. 92 del 28.06.12, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

La novella legislativa è intervenuta, fra l'altro, sulla disciplina sostanziale e processuale concernente le impugnative di licenziamento, apportando modifiche all'art. 18 St. lav. ed introducendo un nuovo rito per la trattazione di tali controversie.

In particolare, l'art. 1 co. 48 - 51 dispone che "48. *La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in*

*funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.*

*49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.*

*50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.*

*51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile [...].*

Circa l'ambito di applicabilità della disciplina appena richiamata, l'art. 1 co. 47 prevede che "Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro"; quanto al discrimine temporale, il successivo co. 67 del medesimo art. 1 precisa che "I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Non v'è dubbio, pertanto, che una domanda – quale quella del Maurantonio, avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento rientrante nell'area della c.d. "tutela reale" (avendo la società datrice più di quindici lavoratori alle proprie dipendenze) - ben rientri tra quelle contemplate dall'art. 1 co. 48 l. 92/2012.

E, purtuttavia, deve tenersi conto che la domanda proposta in data 22.08.12 dall'odierno ricorrente dal ricorrente ha natura cautelare, che, come è noto, ai fini di una delibazione positiva, richiede quali imprescindibili presupposti la sussistenza del c.d. fumus boni iuris e del periculum in mora : l'art 700 cpc, infatti, presuppone, affinché possa essere emesso il provvedimento cautelare, non solo che risulti la verosimiglianza o la probabilità della fondatezza del diritto fatto valere ma anche che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla; occorre, cioè, la coesistenza dei citati presupposti, di talchè la carenza di uno dei due osta al rilascio del provvedimento invocato.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale doveroso rimarcare che la legge n. 92 non si pronuncia espressamente sulla possibilità o impossibilità che la tutela apprestata dal nuovo modello processuale, comunque somministrata in via sommaria, sia preceduta da una fase puramente cautelare introdotta ex art. 700 c.p.c.; sul piano strutturale non vi è una vera e propria incompatibilità tra il procedimento specifico dettato per i licenziamenti dalla legge c.d. Fornero e i procedimenti d'urgenza ex art 700 cpc, e che quindi gli stessi non si escludano a vicenda, in modo da far ritenere addirittura inammissibile la procedura d'urgenza . La legge n 92 del 2012 non prevede espressamente nulla in tal senso, sicchè, in astratto, ben possono ipotizzarsi situazioni in cui nel tempo necessario per far valere un diritto in giudizio questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Vero è però che, su un piano concreto, non va ignorata la ratio della nuova normativa, non va sottaciuto affatto che alla materia dei licenziamenti il legislatore ha inteso dare una evidente corsia preferenziale, allo scopo espressamente enunciato all'art 1 della legge 92 del 2012, di "accelerare la definizione delle relative controversie". Tanto comporta sicuramente che i tratti che caratterizzano la fase sommaria del procedimento specifico di cui alla legge 92

del 2012 dovranno necessariamente comportare un'accelerazione dei tempi processuali tale da rendere sicuramente ben più ristretto "il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria".

Il legislatore, nel tentativo di dare certezza alle situazioni giuridiche successive al licenziamento in tempi molto celeri, ha sottoposto ad un procedimento sommario tutti i licenziamenti nei quali si faccia applicazione dell'art. 18, perseguendo l'obiettivo (in conformità alla relazione illustrativa) di tutelare non solo l'interesse del lavoratore ad ottenere rapida tutela dal licenziamento illegittimo, quanto anche quello datoriale a non subire le onerose conseguenze di un declaratoria di illegittimità a distanza di un rilevante lasso di tempo dalla declaratoria stessa.

La scelta legislativa per raggiungere tale obiettivo è stata quella di introdurre un procedimento sommario, necessario, di carattere non cautelare, a sottolineare che l'urgenza della trattazione dipende dalla natura della controversia

Ad avviso di chi scrive, la conseguenza di tanto non può che essere una più rigorosa attenzione da parte del giudice all'interpretazione del requisito del periculum in mora, con una naturale contrazione e restrizione delle ipotesi meritevoli di tutela cautelare

Essendo davvero difficile immaginare una procedura più rapida di quella delineata dalla l. 92/2012 (si ricorda che i tempi della fase sommaria sono strettissimi, essendo previsti 40 giorni per l'udienza, oltre al tempo necessario per l'istruttoria "indispensabile") e tenuto conto dei tempi che sono propri (quantomeno nella sezione di questo Tribunale) dei giudizi cautelari, lo spazio operativo di questi ultimi deve necessariamente riguardare quelle ipotesi in cui il c.d. pregiudizio irreparabile sia così imminente da non poter essere evitato con un provvedimento rapido quale emesso (in due/tre mesi) a seguito del procedimento specifico di cui alla legge Fornero.

E tale non è il caso del ricorrente.

Ed invero, le ragioni indicate in ricorso a sostegno della irreparabilità del pregiudizio attengono agli effetti pregiudizievoli che il licenziamento patito e, con esso, la perdita della retribuzione, hanno sulla sua situazione economica, atteso che egli è l'unico della famiglia, composta dalla moglie casalinga e da due figli in età scolare, a percepire reddito, e tenuto

altresi conto degli impegni economici assunti in ragione della stipula con la Unicredit Banca spa di un mutuo di E 120.000,00 con scadenza al 30.4.2036 e con 360 rate da E508,73 ciascuna, nonché in virtù di un prestito ottenuto dalla società finanziaria Compass di E 30.495,36 con 84 rate da rimborsare di E 363,04 cadauna. Inoltre, il ricorrente ha lamentato pendenze presso Equitalia per E 571,72 e l'imminenza delle spese scolastiche da affrontare in favore dei figli.

Orbene, ritiene il Tribunale che già l'allegazione attorea si profila insufficiente a configurare l'esistenza del periculum in mora.

Nel rammentare che il periculum in mora non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve fondarsi su elementi concreti che incombe al ricorrente allegare e dimostrare in virtù del principio dell'onere della prova, di talchè non è sufficiente la qualità di lavoratore o l'asserita violazione di un diritto del lavoratore per giustificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza, ma rilevano le condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza, deve dirsi, allora, che se l'asserito stato di disoccupazione non può assurgere al rango di emergenza qualificante perché è circostanza drammaticamente comune a tutte le controversie di licenziamento e se è necessario che la domanda cautelare sia suffragata da specifiche dettagliate dedotte e dimostrate ragioni d'urgenza, ulteriori rispetto a quella rappresentata dalla natura della causa, tali non possono considerarsi quelle addotte dal ricorrente.

Non basta che il Maurantonio dica che la sua famiglia vive grazie alla sua retribuzione e che la moglie è allo stato disoccupata, ove poi ometta sinanche di dedurre (e, poi, di provare) di non avere – egli o la moglie - altre e diverse fonti di reddito.

Ma, soprattutto, non basta trincerarsi dietro lo scudo di debiti contratti nel corso degli anni, ove di essi il ricorrente non abbia neppure la cura di addurre le relative motivazioni, precludendo in tal modo al giudicante la verifica in ordine alla primarietà e necessità dei beni in soddisfazione.

Inoltre, vi è che, a fronte delle deduzioni della società resistente, la quale ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente l'importo di E 13.295,87 a titolo di tfr, segnalando altresì che quegli

percepisce ora e per i prossimi tre anni l'indennità di mobilità per un importo mensile di E 876,89, nulla il ricorrente ha obiettato in segno di contestazione .

Certo è che, alla luce degli elementi di fatto forniti dalle parti, la situazione del Maurantonio , in specie quella economica che ha voluto invocare, non si profila ex se foriera di un pregiudizio irreparabile ove non tutelata con un provvedimento urgente, quale quello in questa sede richiesto, e, ancor meno, si profila così irreparabile da non poter attendere gli esiti di un procedimento rapido quale quello che il legislatore di giugno 2012 ha approntato per i lavoratori licenziati.

Da ultimo, si segnala che la rappresentazione attorea della precarietà economica che incombe in maniera sì grave da giustificare l'urgenza dell'odierno decidere mal si concilia con il rifiuto che il Marcantonio ha opposto alla società che, in prospettiva transattiva, gli ha comunque offerto (cfr verbali di udienza) di riprendere a lavorare con un contratto part time a 1250 ore annue modulari e con condizioni contrattuali e normative previste per il IV livello del CCNI consumo.

Alla stregua delle precedenti considerazioni l'istanza cautelare deve essere rigettata .

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, in virtù della novità e peculiarità della questione affrontata si stima equo ed opportuno disporre la compensazione per intero fra le parti.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite fra le parti.

Si comunichi.

Bari, 17.10.12



Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Ernesta Tarantino

*Ernesta Tarantino*